

L'analisi del documento n. 2/2025 dell'Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc)

# Verifiche fiscali, serve un motivo

## La sentenza della Cedu impone nuove regole per i controlli

**Violazione degli articoli 8, 6 e 13 della Convenzione EDU. La CEDU, tra le fonti del diritto italiano, è di ordine superiore in quanto organismo sovranazionale.**

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**S**e dal processo verbale di accesso per l'inizio di una verifica fiscale posta a carico di un contribuente emerge una motivazione generica, l'atto impositivo conseguente risulta illegittimo, con conseguente inutilizzabilità di tutte le acquisizioni probatorie ottenute nel corso dei relativi controlli. Questa situazione può essere inserita nel ricorso introduttivo avverso l'atto di accertamento, sulla base di quanto sancito recentemente dalla giurisprudenza comunitaria (Corte EDU).

Questi, in estrema sintesi, i contenuti del documento n. 2/2025 dell'Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) di Milano che ha analizzato, con i relativi risvolti, la recente sentenza del 6 febbraio scorso della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) avente ad oggetto la disciplina domestica in materia di verifiche fiscali, nel punto in cui si tutela il diritto al rispetto del domicilio (caso: Italgomme Pneumatici s.r.l. e altri).

La questione analizzata dall'area di competenza dell'associazione, come si evince chiaramente dal do-

cumento in commento, riguarda la validità di un'attività istruttoria non definita puntualmente che può comportare l'inutilizzabilità delle prove raccolte nel corso di accesso (verifica fiscale) non conforme ai principi stabiliti dalla Corte europea, ai sensi dell'art. 7-quinquies della legge 212/2000 (Statuto dei diritti dei contribuenti), dopo le modifiche recentemente intervenute.

Peraltro, a sostegno della rilevanza e fondatezza della problematica, viene evidenziato che la giurisprudenza di legittimità domestica (Cassazione, sentenza n. 11910/2025) ha rinviato la decisione su un ricorso avente la detta contestazione, ovvero l'accesso nei locali aziendali da parte della guardia di finanza senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, con conseguente inutilizzabilità delle prove raccolte nel corso della relativa verifica.

In estrema sintesi, i giudici con l'ormellino hanno preso atto della sopravvenuta giurisprudenza comunitaria e, essendo già celebrata l'udienza, ha disposto un rinvio per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti in causa sulla rilevanza della questione nello specifico giudizio affermando, sebbene implicitamente, che la sentenza della Corte europea richiamata è, in linea di principio, idonea a escludere l'utilizzabilità delle prove raccolte nel corso di un accesso per una verifica fiscale non conforme a quanto sancito, appunto, dalla giurisprudenza sovranazionale.

A tal fine, quindi, in rela-

zione a un ordine di accesso presso l'impresa, come risultante dal processo verbale di inizio della verifica, recante una motivazione "generica" in relazione ai presupposti di fatto che hanno indotto l'ente verificatore ad eseguire l'accesso (per esempio: "tenuto conto che la società in oggetto rientra nel piano dei controlli - anno 2025"), quest'ultimo non è da ritenere conforme ai principi dettati dalla citata sentenza della Corte europea.

Di conseguenza, l'associazione propone, come indicazione utile quanto operativa, di inserire, magari come fatto assorbente, un motivo di impugnazione con specifico riferimento all'illegittimità dell'atto impositivo per illegittimità della verifica fiscale e conseguente inutilizzabilità di tutte le acquisizioni probatorie effettuate dall'ente accertatore, in violazione degli articoli 8, 6 e 13 della Convenzione EDU, di cui il legislatore nazionale ha preso atto con l'art. 1 della legge 212/2000, come modificato dal dlgs 219/2023, che richiama espressamente, nei principi generali, la Convenzione EDU tra le fonti del diritto italiano, di ordine naturalmente superiore in quanto organismo sovranazionale.

— © Riproduzione riservata —

